

7 • 1 • 2025



## **LIBERTÀ DI STAMPA E DITTATURE DEL XX SECOLO**

MARIO GIUSEPPE LOSANO

**NAD**  
Nuovi Autoritarismi e Democrazie:  
Diritto, Istituzioni, Società

**Altri contributi**

# LIBERTÀ DI STAMPA E DITTATURE DEL XX SECOLO

## FREEDOM OF PRESS AND DICTATORSHIPS IN THE 20TH CENTURY

*Mario G. Losano \**

### ABSTRACT

**[It.]** Le dittature sono sempre contrarie alle libertà fondamentali, in particolare alla libertà di espressione. Le costituzioni di Spagna, Portogallo e Brasile, sotto i governi autocratici del XX secolo, prevedevano la libertà di stampa, che però non veniva rispettata. La diffusione di notizie false è sempre punibile. Però la loro diffusione è aumentata con le reti sociali, e contro questa diffusione ha reagito, per esempio, il potere giudiziario dell'attuale Brasile.

**Parole chiave:** Diritti fondamentali – Dittatura – Fake News – Libertà di stampa – Romanzo a catena.

**[Eng.]** Dictatorships are always contrary to fundamental freedoms, in particular to freedom of expression. Under the autocratic governments of the 20th century, the constitutions of Spain, Portugal and Brazil provided for freedom of the press, which however was not respected. Spreading false news is always punishable. However, their diffusion has increased with social networks, and today's judiciary of Brazil, for example, reacted against this diffusion.

**Keywords:** Chain Novel – Dictatorship – Fake News – Freedom of Press – Fundamental Rights.

---

\* Professore emerito di Filosofia del Diritto e Informatica Giuridica presso l'Università del Piemonte Orientale – Amedeo Avogadro (<https://ror.org/04387x656>). Socio nazionale dell'Accademia delle Scienze di Torino. Il testo è stato referato a cura della Direzione. Responsabile del controllo editoriale: Laura Alessandra Nocera.



SOMMARIO: 1. Dittature: contro ogni pluralismo. 2. Diritti fondamentali, costituzioni e dittature del XX secolo. 3. Fake news e libertà di stampa nella costituzione brasiliana del 1988. 4. L'uso del concetto di *backlash* nella ricerca giuridica. 5. Diritto e “romanzo a catena” (*chain novel*) in Ronald Dworkin.



## 1. DITTATURE: CONTRO OGNI PLURALISMO

Ogni dittatura tende a reprimere le opinioni divergenti da quelle di chi detiene il potere: da qui la cancellazione del pluripartismo liberale, della libertà di espressione e, con essa, delle libertà di insegnamento e di opinione. Poiché fino al secolo passato la circolazione delle idee era affidata soprattutto alla stampa, ogni dittatura ha cercato di limitare la libertà di stampa mediante la censura, sia preventiva, sia successiva. Di questo tema si è occupato un recente libro brasiliano dedicato alla censura sulla stampa nelle due dittature iberiche del secolo scorso e nella dittatura brasiliana di Getúlio Vargas (1882-1954)<sup>1</sup>. Nel presente testo, le citazioni seguite dall'indicazione di un numero di pagina, senza altri dati, si riferiscono al volume brasiliano ora citato.

La dittatura di Getúlio Vargas presenta peculiarità che qui possono essere illustrate soltanto per sommi capi. L'ascesa al potere da parte di Getúlio Vargas si differenzia da quello delle altre due dittature prese in considerazione. Infatti, Getúlio Vargas fu presidente del Brasile per quasi vent'anni (il ventennio si addice alle dittature...): il primo periodo, dal 1930 al 1937, è caratterizzato da fasi diverse, ma sempre democratiche (almeno in certa misura), mentre il secondo periodo, dal 1937 al 1945, lo vede assurgere come dittatore dopo il colpo di Stato che instaurò in Brasile l'*Estado Novo*. Fu quindi nella sua fase dittatoriale che, come si vedrà, Getúlio Vargas combatté a fianco delle democrazie occidentali contro le dittature europee, contro il nazifascismo.

Per le altre autocrazie dell'epoca conviene tenere presenti le seguenti date di riferimento, generalmente accettate sia pur con qualche oscillazione. Il fascismo italiano (1922-1943) fu un movimento ispiratore per gli altri governi autoritari dell'epoca. In Portogallo, António de Oliveira Salazar (1889-1970) fu presidente del Consiglio dei ministri dal 1932 al 1968 e fondò l'autocratico *Estado Novo* (è la stessa denominazione incontrata nel Brasile getulista), che durò dal 1933 al 1974, anno della “Rivoluzione dei Garofani”. In Spagna, il *generalísimo* Francisco Franco (1892-1975) fu *caudillo* della Spagna dal 1936 al 1975: l'epoca autocratica del “franchismo”.

Come altri populismi sudamericani – ad esempio, il peronismo – il “getulismo” associava il conservatorismo e l'anticomunismo a un forte interesse per i problemi sociali: ad esempio, recepì in Brasile la Carta del Lavoro italiana del 1927<sup>2</sup>. Vargas fu vicino alle dittature fascista e nazionalsocialista fino

<sup>1</sup> A.L. Deveza Martins da Rocha, *Liberdade de imprensa durante as ditaduras de Salazar, Franco e Vargas e seus efeitos*, Autografia, 2023 (in particolare, vd. bibliografia, pp. 213-229). Nei cataloghi delle biblioteche l'autrice è citata come: Rocha, Arminda Ludmila Deveza Martins da; nelle pagine seguenti, verrà usata anche la forma semplificata: Rocha, Arminda Ludmila.

<sup>2</sup> M.G. Losano, *Un modello italiano per l'economia nel Brasile di Getúlio Vargas: la “Carta del Lavoro” del 1927*, in *Rechtsgeschichte – Legal History. Zeitschrift des Max-Planck-Instituts für Europäische Rechtsgeschichte*, 2012, 274-308; Id., *Alla ricerca della Terza Via: la “Carta del Lavoro” italiana del 1927 e la “Consolidação” di Getúlio Vargas*, in J.A. Fontoura Costa et al. (eds.), *Direito: Teoria e experiência. Estudos em homenagem a Eros Roberto Grau*, Malheiros Editores, 2013, Tomo II, 902-943.

all'attacco giapponese a Pearl Harbor nel 1941. Dopo quell'evento, si allineò con gli alleati occidentali e inviò in Italia oltre 20.000 militari (la *Força Expedicionária Brasileira*)<sup>3</sup>, che combatté contro i nazifascisti ed i cui caduti sono sepolti in Toscana, nel cimitero militare di Pistoia. Complessivamente, la valutazione dell'operato di Getúlio Vargas fu positiva e nel 1953 – un anno prima della sua morte – venne nominato Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana.

L'accostamento di queste tre dittature – non omogenee né per parola ideologica, né per collocazione geografica – è dovuta anche alla biografia dell'autrice: Arminda Ludmila Rocha è, infatti, una dottoranda brasiliiana nata in una famiglia di discendenza portoghese e spagnola. In lei si riuniscono quindi le tre aree geografiche e culturali prese in considerazione nella sua «*tese de mestrado*», difesa nel 2023 nell'Universidade Estácio de Sá di Rio de Janeiro: tesi che costituisce il fondamento del volume pubblicato del 2023. In esso Arminda Ludmila Rocha esamina le limitazioni alla libertà di espressione (e le loro conseguenze) in Portogallo, Spagna e Brasile nei periodi autocratici che questi Stati hanno attraversato nel XX secolo.

Il volume consta di tre parti. Le prime due – *Contexto histórico-social* e *Ditaduras e ditadores* – esaminano gli eventi storici e i movimenti politici in ciascuno dei tre Stati oggetto della ricerca; la terza parte – *Movimentos de mudanças e novos paradigmas* – espone in dettaglio la metodologia della ricerca (che verrà esaminata più in dettaglio nei § 4 e 5).

Preliminarmente è forse opportuno ricordare che alcune singole precisazioni dell'autrice sugli eventi europei (*Salazarismo em Portugal*; *Franquismo na Espanha*<sup>4</sup>) possono sembrare superflue al lettore europeo: quest'ultimo deve però tenere presente che il volume è destinato al lettore brasiliiano, non necessariamente al corrente di specifici eventi europei. Simmetricamente, può invece essere di grande utilità per il lettore europeo la descrizione, qui di seguito, delle vicende politiche e costituzionali del Brasile nel corso del secolo XX (*Era Vargas e Estado Novo*<sup>5</sup>).

## 2. DIRITTI FONDAMENTALI, COSTITUZIONI E DITTATURE DEL XX SECOLO

L'analisi storico-giuridica di Arminda Ludmila Rocha inizia con l'esame degli eventi del secolo XIX in Europa; poi si sofferma sulla Costituzione di Weimar del 1919 e sulla sua influenza anche fuori dalla Germania:

As constituições portuguesa de 1933, espanhola de 1931 e brasileira de 1934 e 1937 foram promulgada em um contexto histórico semelhante, marcado pelo surgimento de regimes autoritários na Europa [...]. Essas Constituições foram influenciadas pelo sistema parlamentar e pelo modelo democrático inaugurado pela Constituição da República de Weimar de 1919<sup>6</sup>.

Questi sono, dunque, i punti di riferimento dell'analisi: e può sembrare paradossale il riferimento alla Costituzione di Weimar come fonte delle costituzioni ora indicate:

<sup>3</sup> A. Giannasi, *Il Brasile in guerra. La partecipazione della Força Expedicionária Brasileira alla Campagna d'Italia (1944-1945)*, Prospettiva Editrice, 2004; Id., *Il Brasile in guerra. La Força Expedicionária Brasileira in Italia (1944-1945)*, Carocci, 2014.

<sup>4</sup> A.L. Deveza Martins da Rocha, *Liberdade de imprensa durante as ditaduras*, cit. 70-113.

<sup>5</sup> *Idem*, 113-149.

<sup>6</sup> *Idem*, 61.

Benché le tre costituzioni si siano ispirate alla costituzione di Weimar, pioniera nella protezione della libertà di espressione e di stampa, garantendo il diritto di esprimere liberamente le opinioni e proibendo la censura (art. 118) e benché questi principi siano stati inclusi nelle costituzioni portoghese, spagnola e brasiliana (che stabiliscono analoghe tutele per la libertà di stampa), *questi diritti non vennero rispettati*. La Costituzione portoghese del 1933 tutelava la libertà stampa, purché non mettesse in pericolo i valori fondamentali dello Stato. Ma la realtà costituzionale limitò e soppresse diritti e libertà costituzionali. La Costituzione spagnola del 1931 prevedeva la libertà di espressione e di stampa, proibendo la censura preventiva (art. 34). La Costituzione brasiliana del 1934 garantiva la libertà di espressione, di manifestazione del pensiero e la libertà di stampa, proibendo la censura preventiva<sup>7</sup>.

Nella terza parte, il vasto paragrafo sulla *Microcomparação* analizza il contenuto letterale non solo dei singoli articoli delle tre costituzioni sopra elencate, ma anche di altri testi legislativi e di sentenze correlate al tema delle libertà di stampa e di espressione<sup>8</sup>.

### 3. FAKE NEWS E LIBERTÀ DI STAMPA NELLA COSTITUZIONE BRASILIANA DEL 1988

Dopo la dittatura di Getúlio Vargas, «a liberdade de imprensa se consolidou na constituição de 1988»<sup>9</sup>; però gli attacchi a questa libertà «dimostrano la necessità di concepire la libertà di stampa e il diritto all'informazione come beni pubblici che devono essere garantiti per mezzo di politiche che ne promuovano l'indipendenza»<sup>10</sup>.

Di recente, in Brasile la lotta contro le *fake news* è all'origine di prese di posizione del *Supremo Tribunal Federal* che possono restringere le libertà di espressione o di informazione al fine di tutelare altri diritti. In particolare, nel 2019 il *Supremo Tribunal Federal* reagiva alla diffusione nelle reti sociali di notizie che potevano ledere l'onorabilità del Tribunale stesso o di singoli suoi membri (*Inquérito n° 4.781 de 2019*<sup>11</sup>).

La sentenza del giudice Alexandre de Moraes del 26 maggio 2020, che consta di 32 pagine, descrive così la fattispecie dedotta in giudizio:

Oggetto di questa decisione, conformemente al comunicato del 19 de marzo 2019, è l'indagine sulle “notícias fraudulentas” (*fake news*), sulle false notizie di reato, su denunce calunniouse, minacce e altre infrazioni sostenute con *animus caluniandi, diffamandi o injuriandi*, che ledono l'onorabilità e la sicurezza de Supremo

<sup>7</sup> *Idem*, 65. Traduzione e corsivi dell'Autore del presente testo.

<sup>8</sup> A.L. Deveza Martins da Rocha, *Liberdade de imprensa durante as ditaduras*, cit., 162-186.

<sup>9</sup> *Idem*, 201.

<sup>10</sup> In originale: «demonstram a necessidade de se conceber a liberdade de imprensa e o direito à informação como bens públicos que devem ser assegurados por meio de políticas que promovam sua independência». A.L. Deveza Martins da Rocha, *Liberdade de imprensa durante as ditaduras*, cit., 201. La traduzione è a cura dell'Autore del presente testo.

<sup>11</sup> L'*Inquérito n° 4.781 de 2019* fu oggetto di vaste discussioni, che esigerebbero un'analisi a sé (<https://www.stf.jus.br/arquivo/csm/noticiaNoticiaStf/anexo/inq4781.pdf>); I.M. dos Santos Martire, *O Conflito entre a Decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o Bloqueio Internacional de Contas em Plataformas Digitais* e Id., *O Direito à Libertade de Expressão* (<https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/16846/1/IMSMartire.pdf>); R. Branquinho Pimenta Mamede Nascimento, *A decisão de constitucionalidade do Inquérito n. 4781-STF e seus reflexos no sistema acusatório e no devido processo criminal* (<https://escola.mpu.mp.br/publicacoes/boletim-cientifico/edicoes-do-boletim/boletim-cientifico-n-55-janeiro-dezembro-2020/a-decisao-de-constitucionalidade-do-inquerito-n-4781-stf-e-seus-reflexos-no-sistema-acusatorio-e-no-devido-processo-criminal>); F. Carneiro de Farias, *Censura judicial e liberdade de imprensa no Brasil. Características e tramitação de processos protocolados no STF entre 2009 e 2019*, Universidade de Brasília, 2019 (<https://repositorio.unb.br/handle/10482/35580>).

Tribunal Federal, dei suoi membri o dei loro familiari, quando sussiste un rapporto con la dignità dei Giudici, compresa la diffusione di informazioni e documenti riservati, al fine di attribuire o di suggerire la commissione di atti illeciti da parte di membri della Suprema Corte, da parte di coloro che hanno il dovere legale di rispettare il segreto; nonché la verifica dell'esistenza di pratiche di finanziamento e di divulgazione in massa nelle reti sociali, al fine di ledere o esporre a rischio di lesione l'indipendenza del Potere Giudiziario e lo Stato di diritto<sup>12</sup>.

La diffusione di queste notizie false era opera di un gruppo di persone denominato *Gabinete do Ódio* anche nei dibattiti parlamentari; di questi ultimi la sentenza in esame riporta ampi stralci:

Le prove raccolte e le perizie presentate in questi atti mettono in luce la possibilità reale dell'esistenza di un'associazione criminosa, che nei rapporti parlamentari è stata denominata “Gabinete do Ódio”, dedita alla diffusione di notizie false e di attacchi offensivi a varie persone, alle autorità e alle istituzioni, tra cui il Supremo Tribunal Federal, con un palese contenuto di odio, di sovversione dell'ordine e di incentivo ad infrangere la normalità istituzionale e democratica<sup>13</sup>.

Questa sentenza è particolarmente rilevante perché interviene con sequestri di *hardware* e con richieste di condanne che coinvolgono persone ed enti anche fuori dal Brasile, com'è inevitabile nei reati connessi alle reti informatiche. Constata Arminda Ludmila Rocha:

La libertà di stampa non potrebbe essere limitata, dal momento che essa è prevista dalla *Constituição Federal* del 1988 e che la libertà d'espressione non può essere sottoposta a censura, a meno che non sia strettamente necessario per tutelare i diritti di terzi o per salvaguardare interessi legittimi che esigano tale limitazione, come la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza.

Intanto le decisioni del *Supremo Tribunal Federal* nel discusso *Inquérito* n° 4781 (che implicano il blocco internazionale di conti su piattaforme internazionali), insieme con l'atteggiamento attivo e interventista della Suprema Corte brasiliana, hanno suscitato discussioni nell'ambito del diritto internazionale privato, soprattutto per quanto riguarda il superamento della giurisdizione nazionale in caso di violazione dell'onore dei Giudici, esaminando i limiti della giurisdizione statale e i principi di protezione dei diritti fondamentali, al fine di combattere la diffusione di *Fake News*, sulla base della *Lei de Segurança Nacional*<sup>14</sup> de 1983<sup>15</sup>.

#### 4. L'USO DEL CONCETTO DI BACKLASH NELLA RICERCA GIURIDICA

L'autrice richiama il concetto di *backlash*, cioè di “reazione negativa”, “contraccolpo”, nelle prime pagine sulla Prima Guerra Mondiale e sulla crisi economica del 1929. Infatti, quegli eventi provocarono in Europa il ben noto spostamento verso la destra estrema:

<sup>12</sup> Supremo Tribunal Federal do Brasil, *Inquérito* n° 4.781 de 2019. Il testo della sentenza è reperibile online al link <https://www.docdroid.net/0DOHCvl/inquerito-4781-districto-federal-alexandre-de-moraes-pdf>; la tecnologia informatica ha consentito di includere in quel documento anche la riproduzione di alcune videate incriminate, su cui si fonda la sentenza stessa.

<sup>13</sup> *Ibidem*.

<sup>14</sup> *Lei* n° 14197 del 2021, che inserisce nel Codice penale brasiliano il Título XII, sui crimini contro lo Stato democratico di diritto.

<sup>15</sup> A.L. Deveza Martins da Rocha, *Liberdade de imprensa durante as ditaduras*, cit., 203. La citazione riportata è stata tradotta a cura dell'Autore del presente testo.

Essas mudanças ocasionaram um aumento na adesão a movimentos nacionalistas e conservadores. [...] Essa reação negativa em relação aos progressos alcançados pela República de Weimar pode ser compreendida como um exemplo do fenômeno conhecido como *backlash*<sup>16</sup>.

L'autrice introduce qui il concetto di *backlash*: questo concetto è una pietra angolare dell'intero volume ed è ora opportuno illustrarlo con un esempio.

Nel 1865 il XIII Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti abolì la schiavitù: «Section 1. Neither slavery nor involuntary servitude, except as a punishment for crime whereof the party shall have been duly convicted, shall exist within the United States, or any place subject to their jurisdiction. – Section 2. Congress shall have power to enforce this article by appropriate legislation». Come reazione a questo emendamento – *backlash* – gli Stati del Sud emanarono varie norme segregazioniste note come “Jim Crow Laws”, dove “Jim Crow” è un termine peggiorativo per indicare gli afroamericani, derivante da una canzone di fine Ottocento<sup>17</sup>. Nelle analisi giuridiche – e in particolare in quella di Arminda Ludmila Rocha – il termine *backlash* è usato per indicare la reazione contraria a uno specifico provvedimento giudiziario o legislativo.

L'analisi storico-giuridica di Arminda Ludmila Rocha ricorre ad alcuni peculiari strumenti metodologici. Nel paragrafo 4.3. *Movimentos de mudanças e novos paradigmas. “Efeito Backlash”*<sup>18</sup> l'autrice ritorna sul concetto di *backlash* e, inoltre, propone di esaminare «a teoria dos diálogos institucionais e sociais, tendo como método de pesquisa a hermenêutica filosófica»<sup>19</sup> di Hans-Georg Gadamer<sup>20</sup>. Infine precisa che «o conceito do romance *Chain Novel* de Ronald Dworkin ajuda conceitualizar o efeito *backlash*»<sup>21</sup>.

L'autrice ricorre ai concetti di *Chain Novel* – romanzo a catena – e *backlash* nell'analisi giuridica anche richiamandosi a Fábio Corrêa Souza Oliveira, docente nella sua Universidade Estácio de Sá di Rio de Janeiro, che in un suo articolo scrive:

Cercando di affrontare questi problemi, questo scritto studia la teoria dei dialoghi istituzionali e sociali, ricorrendo all'ermeneutica filosofica; esamina il concetto di “romanzo a catena” di Ronald Dworkin; analizza e discute la nozione di *backlash*. In questo percorso prende in esame le costruzioni istituzionali e dialogiche proprie di quanto si è convenuto di denominare “nuovo costituzionalismo latino-americano”, andando anche oltre quanto normalmente si asserisce in questo ambito<sup>22</sup>.

Tuttavia, anche se l'interesse per la ricerca sui rapporti fra diritto e letteratura è relativamente recente, non sono mancati in passato interessanti incursioni di giuristi in campo letterario. Rudolph von Jhering (1818-1892) nel suo *La lotta per il diritto del 1872* analizza *Il mercante di Venezia* di Shakespeare e il processo

<sup>16</sup> A.L. Deveza Martins da Rocha, *Liberdade de imprensa durante as ditaduras*, cit., 45.

<sup>17</sup> S. Cole, N.J. Ring (eds.), *The Folly of Jim Crow. Rethinking the Segregated South*, University of Texas, 2012, XI-216.; J. Dailey et al. (eds.), *Jumpin' Jim Crow. Southern Politics from Civil War to Civil Rights*, Princeton University Press, 2000, XI-325 (anche online: 2020).

<sup>18</sup> A.L. Deveza Martins da Rocha, *Liberdade de imprensa durante as ditaduras*, cit., 186-196.

<sup>19</sup> *Idem*, 188.

<sup>20</sup> H.-G. Gadamer, *Ermeneutica e metodica universale*, Nota e cura di Umberto Margiotta, Marietti, 1973; L. Luiz Streck, *Hermenêutica jurídica e(m) crise. Uma exploração hermenêutica da construção do direito*, Livraria do Advogado, 2000 (2a ed.).

<sup>21</sup> A.L. Deveza Martins da Rocha, *Liberdade de imprensa durante as ditaduras*, cit., 188.

<sup>22</sup> F. Corrêa Souza de Oliveira, L. Pinha de Oliveira, *Abrindo, lendo e escrevendo as páginas do romance em cadeia: diálogos, backlash e hermenêutica*, in *Juris Poiesis*, jan.-dez. 2011, 103-132, soprattutto 106 per la citazione (vd. Bibliografia, 130-132), online al link [https://www.academia.edu/14467525/opening\\_reading\\_and\\_writing\\_the\\_pages\\_of\\_the\\_novel\\_chain\\_dialogue\\_backlash\\_and\\_hermeneutics](https://www.academia.edu/14467525/opening_reading_and_writing_the_pages_of_the_novel_chain_dialogue_backlash_and_hermeneutics).

contro l'usuraio Shylock; Benjamin Nathan Cardozo (1870-1938) nel 1925 affronta i rapporti tra *Law and literature*<sup>23</sup>.

## 5. DIRITTO E “ROMANZO A CATENA” (CHAIN NOVEL) IN RONALD DWORKIN

Nel “romanzo a catena”, cioè a più mani, ogni autore deve creare qualcosa di nuovo tenendo conto di quanto già è stato scritto dai co-autori che lo hanno preceduto. Questa tecnica di scrittura consente a Dworkin di spiegare in che modo il giudice di *Common Law* è vincolato al precedente giurisprudenziale. Il giudice di *Common Law* deve non soltanto trovare una precedente sentenza che abbia deciso un caso analogo a quello sottopostogli, ma deve anche comprendere quale principio abbia ispirato quel precedente giudiziario, per poter poi applicare quello stesso principio al caso che sta decidendo. Guido Calabresi, nelle sue lezioni sui *Torts* alla Yale Law School, nell'esaminare i casi giurisprudenziali ci chiedeva «to grasp de point», di «afferrare il principio». Insomma, nel *Common Law* i giudici sono come gli autori di «un romanzo a catena», «each one of whom is required to write a new chapter which is added to what the next co-novelist receives»<sup>24</sup>.

Questa tecnica collettiva di scrittura è stata usata nel 1931 da un gruppo di noti scrittori (tra cui Agatha Christie) per comporre un “romanzo giallo”: *The Floating Admiral*<sup>25</sup>, tradotto in spagnolo<sup>26</sup> e in italiano per ben due volte<sup>27</sup>.

La fusione tra tecniche letterarie ed analisi giuridica ha riscosso l'interesse anche del *Laws Blog* della University of London, sul quale scrivono docenti e studenti. Shér-Muhammad Khan vi ha organizzato una *online cyberfamily*, cioè un gruppo di studio che discute temi giuridici e i cui membri provengono non solo dalla Gran Bretagna, ma anche da Trinidad, da Singapore e dalla Malesia. A ogni membro viene assegnato un tema da illustrare agli altri, e il tema per Shér-Muhammad Khan è stato quello del “romanzo a catena”:

Professor Dworkin's “chain novel” metaphor struck a chord with me. Although he used it in the context of common law judicial decision-making, I believe that scholars of jurisprudence can use the “chain novel” metaphor to continue the legacy of Professor Dworkin<sup>28</sup>.

E continua così:

Deciding hard cases at law is rather like [a] strange literary exercise. The similarity is most evident when judges consider and decide common law cases; that is, when no statute figures centrally in the legal issue, and

<sup>23</sup> R. von Jhering, *Der Kampf um's Recht*, 1872 (tr. it.: *La lotta per il diritto*, 1989); B.N. Cardozo, *Law and Literature and Other Essays and Addresses*, Harcourt, Brace and Co., 1931; Id., *Law and literature* (1925), in M. E. Hall (ed.), *Selected writings of Benjamin Nathan Cardozo*, 1947. Vedi anche: J.-P. Barricelli, *Jurisprudence in the XVIIth century from Manzoni's viewpoint*, in *University of Hartford Studies in Literature*, 1977, 141 ss., con riferimento al romanzo *I promessi sposi* di Alessandro Manzoni (1785-1873).

<sup>24</sup> R. Wacks, *Understanding Jurisprudence. An Introduction to Legal Theory*, Oxford University Press, 2005 (con varie edizioni successive). La citazione è tratta dalla 3a edizione, Oxford University Press, 2012, 129.

<sup>25</sup> *The Floating Admiral. A Detective Novel of all the Talents*, Hodder & Stoughton, London 1931. Sulla copertina di questa prima edizione figurano i nomi di tutti i partecipanti; nelle numerose ristampe è spesso indicato come autore il *Detection Club* di Londra, cui appartevano quegli autori.

<sup>26</sup> G.K. Chesterton et al., *El almirante flotante*, Emecé Ed., 1950.

<sup>27</sup> Nei “Giali Mondadori”: A. Christie et al., *L'ammiraglio alla deriva. Scritto da alcuni membri del Detection Club*, Traduzione di Giuseppe Caricchio, Mondadori, 1983.; A. Christie (e altri membri del *Detection Club*), *La strana morte dell'ammiraglio*, Traduzione di Roberto Serrai, Giunti, 2012.

<sup>28</sup> S.-M. Khan, *Ronald Dworkin's legacy 1931-2013. The end of chapter 1 of the 'chain novel'* (<https://lawsblog.london.ac.uk/wp-content/uploads/2013/02/ronald-dworkins-legacy.pdf>).

the argument turns on which rules or principles of law “underlie” the related decisions of other judges in the past. Each judge is then like a novelist in the chain. He or she must read through what other judges in the past have written not only to discover what these judges have said, or their state of mind when they said, but to reach an opinion about what these judges have collectively done, in the way that each of [the] novelists [form] an opinion about the collective novel so far written. Any judge forced to decide a lawsuit will find, if he looks in the appropriate books, records of many arguably similar cases decided over decades or even centuries past by many other judges of different styles and judicial and political philosophies, in periods of different orthodoxies of procedure and judicial convention. Each judge must regard himself, in deciding new cases before him, as a partner in a complex chain enterprise of which these innumerable decisions, structures, conventions, and practices are the history; it is his job to continue that history into the future through what he does on the day. He must interpret what has gone before because he has a responsibility to advance the enterprise in hand rather than strike out in some new direction of his own. So he must determine, according to his own judgement, what the earlier decisions come to, what the point or theme of the practice so far, taken as a whole, really is<sup>29</sup>.

Il trasferimento di queste considerazioni dalla teoria letteraria alla teoria giuridica può suscitare delle perplessità, che infatti non sono mancate: una dettagliata critica sull’uso della metafora del “romanzo a catena” in Dworkin è stata formulata dal giurista Gérard Timsit dell’Université Paris I<sup>30</sup>.

Forse meno noto è l’uso di questa tecnica della scrittura collettiva anche nella poesia (di cui Dworkin non parla). Al Premio Nobel messicano Octavio Paz (1914-1998) si deve un esperimento di poesia collettiva, secondo il modello giapponese del *renga*, o poesia a catena: il *renga* ha una lunga tradizione letteraria in Giappone e consiste nell’affidare lo sviluppo di un componimento poetico dalla struttura metrica tradizionale a più poeti, ciascuno dei quali completa il verso di chi l’ha preceduto<sup>31</sup>. In un saggio Paz esprime non solo la sua visione poetica del *renga*, ma l’intera sua visione poetica:

L’elemento combinatorio consiste nella scrittura di una poesia da parte di un gruppo di poeti. Seguendo un ordine circolare, ogni poeta scrive in sequenza la strofa che gli tocca, e il suo intervento si ripete più volte. È un movimento rotatorio che a poco a poco tratteggia il testo, e non sono esclusi né il calcolo, né la casualità. Sottolineo che il *renga* è una combinazione non di segni, bensì di produttori di segni: i poeti<sup>32</sup>.

L’interesse per questo tipo di improvvisazione collettiva era presente nei surrealisti francesi – ai quali Paz era culturalmente vicino – con il nome di *cadarre exquis* (cadavere squisito), a causa dell’imprevedibile

<sup>29</sup> Ibidem. L’autore cita “Dworkin, 1986”, cioè R. Dworkin, *Law’s Empire*, Belknap Press of Harvard University Press, 1986, con varie edizioni successive. Non ho potuto vedere *Law’s Empire* che, nel catalogo on line del Sistema Bibliotecario Nazionale, non risulta presente nelle biblioteche italiane.

<sup>30</sup> G. Timsit, *Le roman à la chaîne – Les limites d’une métaphore*, in *Revue Internationale de Philosophie*, No. 233, 2005, 393-411, online al link <https://www.cairn.info/revue-internationale-de-philosophie-2005-3-page-393.htm>.

<sup>31</sup> Sul complesso sistema metrico del *renga* e sulla sua rilevanza nella cultura giapponese – dal primo verso del *renga* sembra derivata la forma poetica dell’*haiku* – si veda: P. Zanotti, *Introduzione alla storia della poesia giapponese*, Marsilio, 2012: vol. 1, *Dalle origini all’Ottocento*, 159 ss. (vd. soprattutto la Bibliografia, 140-150); vol. 2, *Dall’Ottocento al Duecento*, 161 ss. (vd. soprattutto la Bibliografia, 140-149). M.G. Losano, *L’America latina e i primi trattati paritetici del Giappone moderno - I trattati con Perù, Messico e Brasile, 1873-1895*, Accademia University Press, in stampa: in particolare il Cap. II, § 7. Lo scrittore messicano Octavio Paz, premio Nobel e diplomatico in Giappone: a) Il contatto di Paz con la cultura giapponese; b) Paz sperimenta con quattro poeti europei la poesia collettiva giapponese, ‘renga’.

<sup>32</sup> O. Paz, *Centro móvil*, in O. Paz, *Obras completas*, vol. 2, cit., 368-376. *El primer renga occidental* è stato pubblicato: O. Paz (con J. Roubaud, E. Sanguineti, C. Tomlinson), *Renga: poème*, Présenté par Claude Roy, Gallimard, 1971.

risultato di una delle prime realizzazioni di questo gioco colto, nel quale ogni partecipante aggiungeva su un foglio una parola senza conoscere quelle che precedevano. Al *renga* parigino organizzato da Paz parteciparono quattro poeti occidentali, tra cui anche Edoardo Sanguineti (1930-2010), uno degli animatori della neoavanguardia letteraria del “Gruppo 63”<sup>33</sup>. Octavio Paz ricorda così quell’incontro:

Un dato curioso: volli introdurre la forma del poema collettivo, *renga*, nella poesía moderna. Nel 1969, a Parigi, scrivemmo in quattro poeti il primo *renga* occidentale: l’inglese Charles Tomlinson, il francese Jacques Roubaud, l’italiano Edoardo Sanguineti ed io – un messicano. [...] Per quanto concerne la mia attività personale di poeta, devo molto alla poesía giapponese. Noi latini confondiamo talvolta l’eloquenza con la poesía. I poeti giapponesi mi hanno insegnato la concisione, l’economia verbale, l’arte della reticenza e del silenzio. È stato un grande insegnamento. Tra i miei maestri annovero alcuni poeti giapponesi<sup>34</sup>.

I precedenti accenni al romanzo a catena e alla poesía collettiva si riferiscono soprattutto alla recezione nella ricerca giuridica di una tecnica letteraria, cioè di una metodologia di ricerca. Per questa via si accede però al ben più vasto campo della ricerca sui rapporti fra letteratura e diritto<sup>35</sup>, che include soprattutto ricerche su testi letterari che si riferiscono al diritto, ricerche cioè sul contenuto dell’opera letteraria, e non sulla metodologia con cui la si può indagare. Invece, l’obiettivo di Dworkin era stato proprio quello di trasferire un metodo dal mondo della letteratura a quello del diritto: dal mondo in cui si costruisce un “romanzo a catena” al mondo in cui il giudice di *Common Law* costruisce la sua sentenza ricorrendo ai precedenti giurisprudenziali.

Gli studi su diritto e letteratura si possono oggi suddividere in tre filoni. Il primo analizza il *diritto nella letteratura*<sup>36</sup>, cioè il modo in cui si narrano le indagini giudiziarie, le attività dei giudici e degli avvocati, nonché la ricerca della giustizia nel singolo individuo; il secondo filone si occupa di *ermeneutica giuridica*, perché prende in considerazione il modo in cui il lettore interpreta i testi giuridici; il terzo filone esamina la *stilistica giuridica*, cioè tanto il modo in cui si esprimono i documenti giuridici, quanto gli elementi narrativi, strutturali e retorici della prosa giuridica<sup>37</sup>. Nelle singole ricerche i tre filoni tendono ad intersecarsi e a sovrapporsi.

Questo triplice settore interdisciplinare promette interessanti sviluppi per l’immediato futuro.

<sup>33</sup> N. Balestrini, A. Giuliani (a cura di), *Gruppo 63. La nuova letteratura, 34 scrittori, Palermo ottobre 1963*, Feltrinelli, 1964.

<sup>34</sup> L’intervista è intitolata *En el filo del viento: México y Japón. Conversación con Tetsuji Yamamoto y Yumio Awa*, in O. Paz, *Japón en Octavio Paz*, Edición, selección y prólogo de Aurelio Asiain, Fondo de Cultura Económica, 2014, 222-249; la citazione è a pagina 227 ss., Aurelio Asiain non indica la data della prima pubblicazione dell’intervista, ma rinvia a *Pequeña crónica de grandes días*, Fondo de Cultura Económica, México, 1990, e a O. Paz, *Obras completas*, vol. III, 2a ed.

<sup>35</sup> Per esempio, in ordine cronologico crescente: F. Pergolesi, *Il diritto nella letteratura. Saggio*, Società tipografica modenese, 1927 (estratto da *Archivio giuridico*, 1927, n. 1); A. Sansone, *Diritto e letteratura: un’introduzione generale*, Giuffrè, 2001; C. Faralli, M.P. Mittica (a cura di), *Diritto e letteratura: prospettive di ricerca*, Aracne, 2010; A.C. Amato Mangiameli, G. Saraceni (a cura di), *Il diritto nella letteratura. Una antologia*, Aracne, 2012.

<sup>36</sup> Corsivi dell’Autore del presente testo.

<sup>37</sup> Questa tripartizione venne formulata nel volume di J.-P. Barricelli, R.H. Weisberg, *Literature and the Law*, 1982 e ripresa poi in R.H. Weisberg, *Poetics, and Other Strategies of Law and Literature*, Columbia University Press, 1992. Richard Weisberg stesso ne fornisce una dettagliata sintesi (con bibliografia) nella voce *Diritto e letteratura*, in *Encyclopédia delle scienze sociali*, 1993, online al link [https://www.treccani.it/encyclopedie/diritto-e-letteratura\\_%28Encyclopédia-delle-scienze-sociali%29/](https://www.treccani.it/encyclopedie/diritto-e-letteratura_%28Encyclopédia-delle-scienze-sociali%29/).